



# COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tel: 06 896301 - Fax: 06 9943008

Ordinanza n. 5 del 15 FEB. 2011

## Il Sindaco

### Premesso che:

- risultati scientifici ormai consolidati hanno accertato che il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio6fosfato deidro-genasi (deficit di G6PDH), con il risultato del deterioramento dei globuli rossi e conseguente crisi emolitica;
- la crisi, in relazione ai suoi diversi livelli di gravità, si caratterizza con manifestazioni sintomatiche progressive che vanno dall'astenia intensa fino a un quadro clinico che, nei casi di maggiore gravità, può determinare anche il coma e l'arresto cardiaco;
- i soggetti con il predetto deficit di G6PD nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica, in occasione della ingestione di legumi denominati fave e piselli, ma anche nel caso di inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;

**Viste** le precedenti ordinanze Sindacali, con la quale veniva disposto il divieto assoluto della coltivazione di fave e piselli nel raggio di 300 metri dall'abitazione frequentata da un cittadino e dal figlio minore, entrambi affetti dalla sindrome del favismo;

**Vista** la richiesta di modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 3/2009 dagli stessi presentata in data 13.01.2011 prot. 1205, a seguito del cambio di scuola del minore;

**Preso atto** che gli stessi hanno segnalato, oltre alla residenza, anche i percorsi di lavoro e di studio come di seguito specificato:

- Via D. Travagliati, Via Chirieletti, Via Settevene Palo e/o via Fontana Morella, Via Aurelia (percorso per recarsi a Ladispoli);
- Via Settevene Palo, Viale Manzoni, Via della Necropoli, Via Ceretana, Via Settevene Palo fino a Largo Buonarroti, Via Passo di Palo, Via Madonna dei Canneti, Via Iaffei, Via Settevene Palo Nuova, Via Chirieletti, Via D. Travagliati (percorso per recarsi a scuola con il trasporto scolastico).

### Considerato che:

- il solo contatto con fave e piselli, può provocare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da questa malattia e che tale evenienza può verificarsi presso punti di esposizione e di vendita in esercizi commerciali e sulla pubblica via presso ambulanti autorizzati;
- anche la coltivazione di fave in prossimità dei luoghi che tali soggetti frequentano (case, ambienti di lavoro, scuole, etc..) può ingenerare l'inalazione di pollini e costituire occasione di nocimento per la salute degli stessi;
- la libertà di iniziativa privata, pur costituendo un principio economico tutelato dall'Ordinamento, possa essere limitata in presenza di ragioni di interesse generale;



# COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 - 00052 Cerveteri - Tel: 06 896301 - Fax: 06 9943008

- dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorchè di pochi soggetti, costituisce un primario interesse pubblico da tutelare;

**Ritenuto** sussistere le condizioni di fatto e di diritto per ricorrere alla decretazione d'urgenza;

In esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 della L. n. 833 del 23.12.1978;

Con i poteri di cui all'art. 54 II° comma del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

## DISPONE

E' istituito **divieto assoluto** di piantagione di fave e piselli nel raggio di 300 metri in linea d'aria dalla via Dante Travagliati e dalla scuola media "Salvo D'Acquisto".

Lo stesso divieto, per lo stesso perimetro d'azione, è istituito sul percorso viario richiesto dagli interessati e precisato in narrativa.

Per eventuali colture in atto è fatto obbligo di rimozione entro 10 giorni dalla data di affissione della presente ordinanza.

La vendita di fave e piselli freschi effettuata nel perimetro sopra indicato negli esercizi commerciali in sede fissa e sulle aree pubbliche è consentita purchè le stesse siano confezionate in sacchetti sigillati ai sensi di legge e dando corretta pubblicità delle modalità di vendita con appositi avvisi esposti in modo visibile all'esterno dei locali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Si notifichi il presente provvedimento al servizio Affari Generali per la pubblicazione all'albo e sul sito Web e la massima contestuale diffusione a mezzo comunicati stampa e radiofonici, alla ASL RMF, al Comando di Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri di Cerveteri, al Servizio Attività Produttive.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Gli interessati titolari di interesse diretto e concreto potranno prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orari d'ufficio.



Gino Ciogli



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Necropoli etrusche di  
Cerveteri e Tarquinia

iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2004